COMUNE DI TAURISANO
(PROVINCIA DI LECCE)

UFFICIO: SINDACO

ORDINANZA n. 43 del 11-06-2019

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2019, AI SENSI DELLA LEGGE N. 353/2000 E DELLA L.R. N. 07/2014 E DELLA L.R. 38/16 - D.P.G.R. N. 232 DEL 16.04.2019

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.232 del 16.04.2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n.43 del 18.04.2019, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 Giugno 2019 – 15 Settembre 2019;
VISTO il R.D. n.3267 del 30/12/1923;
VISTO il D.Lgs.n.112 del 31/03/1998;
VISTA la L.n.353 del 21/11/2000**;**
VISTA la L.n.100 del 12/07/2012**;**
VISTA il D.Lgs n.I del 02/01/2018**;**
VISTA la L.R.n.18 del 30/11/2000;
VISTO il D.R.n.30125/2009 e s.m.i..
VISTA la L.R. n.3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e Forestali;
VISTA la L.R. n.7 del 10/03/2014;
VISTA la L.R. n.38 del 12/12/2016;
VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n.3267/1923;
VISTI l'art.59 del T.U.n.773 del 18/06/1931delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni
VISTA la L.n.116 del 16/08/2014 "disposizioni urgenti per il settore agricolo e tutela ambientale";
VISTO il D.Lgs n.152 del 2006 e s.m.i.;
VISTO il R.R. n.28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone

Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;
VISTO IL Regolamento regionale n.6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";
VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonchè le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R.n.28/2008;
VISTA la Deliberazione n.585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020;
VISTO il Regolamento CE n.73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
VISTO che in forza del D.P.C.M.20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività provvisorie, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art.3 della legge n.353/2000 e dell'art.15 della legge regionale n.18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2019 la pericolosità degli incendi boschivi;
RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre;
VISTO che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili;
TENUTO CONTO che è opportuno rendere note a tutti i soggetti interessati, privati e pubblici, quali proprietari e/o gestori e/o conduttori di aree soggette ad elevato rischio di incendio, le regole comportamentali sulla prevenzione da seguire ai fine di contenere il pericolo di innesco e propagazione degli incendi, evitando il verificarsi di eventuali danni alla pubblica incolumità nonché alle private proprietà;
VISTA la nota della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile – n. 4700 del 03.05.2019 (acquisita al prot. 8945 del 07.05.2019), con la quale è stato trasmesso il D.P.G.R. n.232 del 16.04.2019- "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2019, ai sensi della Legge 353/2000 e della Legge Regionale n.7/2014 e dalla L.R.38/16;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs N.26/2000" Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco";
VISTO Il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 14.12.2015;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. **Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. n.232 del 16.04.2019**: nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre

2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo presenti sul territorio comunale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

2 . **Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. n.232 del 16.04.2019:** ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art.2 della Legge 353/2000) e/o immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:

- *accendere fuochi di ogni genere;*
- *far brillare mine o usare esplosivi;*
- *usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;*
- *usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali) autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producono faville o brace;*
- *tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;*
- *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo immediato o mediato di incendio;*
- *esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- *transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;*
- *transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro- pastorali nel rispetto delle norme e del regolamenti vigenti;*
- *abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.*

3. **Ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n.232 del 16.04.2019**: Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n.38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigenti;

4. **Ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. n.232 del 16.04.2019**: Ai sensi della L.R. n.18/2000, art.16 e L.R. n.7/2014 artt.6 e 7, la Citta Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla loro attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'Ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontario di protezione civile nei termini di cui all'art.16 della legge regionale n.18 del 30/11/2000 e all'art.18 della legge regionale n.7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile Regionale. Le Amministrazioni comunali devono comunicare

tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza della risorse disponibili per l'A.I.B.2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

5. **Ai sensi dell'art.5 del D.P.G.R. n.232 del 16.04.2019,** le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art.10 commi 6-7-8 della legge n.353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.
 Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dagli art. 3 dello stesso Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n.38 del 12.12.2016.
 Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

6. **Ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n.232 del 16.04.2019** Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonchè tutti gli altri Enti Territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

INVITA

Tutti i cittadini, Enti, Società, Consorzi pubblici e privati interessati alla presente Ordinanza di collaborazione con l'Amministrazione Comunale rispettando le prescrizioni nella stessa contenute al fine di attuare quanto stabilito dal D.P.G.R. n.232 del 16.04.2019.

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- Comando Corpo Forestale -1515;
- Vigili del Fuoco – 115;
- Comando Polizia Municipale -0833.622014
- Servizio di Protezione Civile Comunale – 0833.626442/37

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente atto.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si dispone, altresì, che la presente ordinanza:

- sia pubblicata on line all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale per trenta giorni naturali consecutivi;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso, ai fini della vigilanza per la relativa esecuzione al *Comando della Polizia Municipale di Taurisano;*
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso nei modi e nelle forme di legge a:
 - *Prefettura di Lecce – protocolloprefle@pec.interno.it*

- *Regione Puglia – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it*
- *Provincia di Lecce – protocollo@cert.provincia.le.it*
- *Commissariato di P.S. – comm.taurisano.le@pecps.poliziadistato.it*
- *Comando Stazione Carabinieri – tle23815@pec.carabinieri.it*
- *Corpo Forestale dello Stato – cp.lecce@pec.corpoforestale.it*
- *Comando VV.FF.- com.lecce@cert.vigilfuoco.it*
- *Polizia Provinciale – poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it*
- *All'Acquedotto Pugliese spa – acquedotto.pugliese@pec.rupar.puglia.it*
- *Settore "Urbanistica-Assetto del Territorio-Ambiente"*
- *Settore "Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio"*

Il Sindaco
(Dott. Raffale STASI)

Firmato da:Raffaele Stasi
Organizzazione:COMUNE DI TAURISANO/02205560754
Data: 12/06/2019 14:07:24